



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 276/2021**

**Sul ricorso** in materia di pensioni, **iscritto al n. 22794** del registro di segreteria, promosso dal signor **C. D.** nato a omissis (ora omissis) il omissis e residente a omissis, corso omissis, n. omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell'avv. Antonio Cosentino, presso il cui studio in Lamezia Terme, via Cristoforo Colombo n. 67, è elettivamente domiciliato, **Contro INPS e Ministero dell'Istruzione.**

**FATTO**

Con ricorso datato 28/10/2020, il signor C. D., ex DSGA del Ministero dell'istruzione collocato a riposo da giorno 1 settembre 2019, ha riferito di aver presentato domanda di pensionamento anticipato in data 20/11/2018, di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza Inps in data 22/10/2019 (senza avere risposta) e di aver richiesto, con missiva del 18/1/2020 (rinnovata in data 21 aprile 2020), la riliquidazione del trattamento pensionistico per la mancata inclusione dei compensi accessori (con trasmissione di tutti gli elementi del

calcolo).

In dettaglio, parte attrice lamenta che l'Inps non avrebbe effettuato (in violazione del DM n. 4644 dell'1 febbraio 2009, ove si prevede che "qualora l'Ambito territoriale/ Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/ le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 31 marzo 2019, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988") il computo dei compensi accessori, pur essendo stata più volte interpellata, dapprima con nota n. 1361/A del 12 marzo 2018 quindi con nota prot. 1597/FP del 26 marzo 2019, dall'istituto scolastico omissis di omissis (che non riusciva ad effettuare il computo), che ha peraltro infine trasmesso la quantificazione specifica con pec del 27 marzo 2019 (con l'esplicitazione delle difficoltà operative incontrate nell'utilizzo del portale passweb).

Quanto alle specifiche poste retributive rivendicate ai fini pensionistici, il ricorrente ha rivendicato di aver trasmesso all'Inps

Tutta la documentazione necessaria per il corretto computo, evidenziando che risulterebbe una differenza tra quanto erogato dall'Inps e quanto invece dovuto di circa di € 166,42 mensili.

In punto di diritto, parte attrice ha sostenuto che le poste retributive [1) Miglioramento offerta formativa; 2) Prestazioni aggiuntive personale ATA; 3) Funzioni valorizzazione personale ATA; 4) Indennità amministrazione parte fissa; 5) Indennità amministrazione parte variabile; 6) Indennità amministrazione parte variabile (8/12) 2011 Ced.U; 7) Indennità amministrazione parte variabile (4/12) 2011 Ced.U] rientrerebbero nel novero di quelle previste dall'articolo 43 del DPR numero 1092 del 1973 (e dalla legge n. 335/1995, secondo cui “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro va considerata ai fini pensionistici”), essendo compensi legati alle funzioni di direttore amministrativo di Istituto scolastico, erogati con continuità nel tempo.

Parte attrice ha quindi concluso chiedendo di accertare il diritto azionato e condannare l'Inps ad effettuare la riliquidazione del trattamento pensionistico e a corrispondere la pensione per come rideterminata, oltre arretrati maggiorati da interessi e rivalutazione, con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali (legale distrattario).

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto di disporre CTU contabile per quantificare il dovuto, di acquisire tutta la documentazione attestante il rapporto di lavoro ed i compensi accessori tra il sig. C. D. e l'Istituto Comprensivo omissis di omissis, nonché, ove occorra, prova testimoniale.

Con memoria in atti al giorno 11/2/2021, si è costituito l'Inps, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Angela Maria Laganà (CF:LGNNLM60C54H224M - pec: avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it), dall'Avv. Giacinto Greco (CF: GRCGNT73S19H501A; avv.giacinto.greco@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli (CF: MSCFNC72S02L063Z avv. francesco.muscaritomaioli @postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. Campanella, presso la sede Avvocatura INPS.

L'Istituto previdenziale, nel ricostruire i fatti, ha riferito che il trattamento pensionistico è stato determinato sulla base delle comunicazioni mensili del MEF (il sistema passweb avrebbe tuttavia fatto registrare manchevolezze nel flusso documentale tra le scuole e il Ministero dell'Economia) e che "molto probabilmente alcuni importi comunicati dal ricorrente nella sua istanza potrebbero contenere importi per i quali non sono stati versati i relativi contributi".

L'Inps ha anche precisato che la pensione in questione è stata liquidata con il "sistema misto 2012", trattandosi di pensione retributiva (avendo il soggetto un servizio utile superiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995), ma con quota contributiva dal 2012.

In punto di diritto, l'Inps ha richiamato la disciplina in materia di voci pensionabili di cui alla quota A della pensione (artt. 15 e 16 della legge 1077/59, dall'art.27 della legge 153/69 e dall'art.

30 della legge 131/83), evidenziando che, soltanto a decorrere dal 1996, l'art. 2 della legge n. 335 del 1995 ha esteso ai dipendenti pubblici la disciplina dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, e successive modificazioni, sulla "determinazione della base contributiva e pensionabile", cosicché soltanto da tale data deve essere incluso nella retribuzione pensionabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste, "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Peraltro, il menzionato art. 2 ha precisato che detta innovazione ha "effetto dal 1 gennaio 1996" (comma 9) e che "la retribuzione" definita secondo le nuove disposizioni "concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" (comma 11).

Ne consegue, per i dipendenti già in servizio al 1°.1.1996 - ai quali per l'art. 1, commi 12 e 13, della stessa legge n. 335 del 1995 continua ad applicarsi in tutto (se a tale data in possesso di un'anzianità contributiva superiore a 18 anni) o in parte (se in possesso di un'anzianità inferiore) il sistema pensionistico "retributivo" -, che le voci del trattamento economico già pensionabili secondo le disposizioni precedenti vanno computate anche nella quota A di pensione, mentre quelle divenute pensionabili solo con la legge n. 335 del 1995 vanno computate solamente nella quota B.

Infine, l'Inps ha richiamato il disposto dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n° 190, stato modificato e integrato l'articolo 24, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214) secondo cui, a decorrere dal 2 gennaio 2012, l'importo complessivo della pensione spettante ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Alla luce di detta normativa, l'Inps ha sostenuto che le voci retributive accessorie sarebbero valutabili solo se fisse e continue secondo un criterio ex ante (non sarebbero computabili le voci legate ad indennità POR – PON, come da giurisprudenza contabile).

Da ultimo, l'Inps si è opposto alle domande istruttorie del ricorrente e ha eccepito che i contributi previdenziali si prescrivono

in 5 anni, salva regolarizzazione (legge n. 335/1995, art. 3, comma 10 bis), che non risulta richiesta dall'Amministrazione né dalla parte.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria dispende e competenze.

Con memoria del 9 aprile 2021, il ricorrente ha evidenziato come lo stesso Inps abbia ammesso la sussistenza di problematiche legate alla canalizzazione di dati, e ha evidenziato che l'istituto scolastico di appartenenza ha trasmesso più volte la documentazione rilevante all'Inps (di nuovo allegata), in cui si evince la descrizione della prestazione e codice relativo come imposto dal Miur (progetti/indennità etc.) – tipologia del provvedimento e anno di competenza - importo mensile spettante – importo annuale spettante - aliquota di ritenuta previdenziale - importo della ritenuta previdenziale (8,80%) - note finali.

Parte attrice ha altresì evidenziato che la ritenuta previdenziale di cui sopra, sotto la voce "Rit.Dipend. Fondo pensione" è altresì certificata nei prospetti della RTS/MEF dal 1997 al 2018, inviati all'Inps ed allegati al ricorso.

Secondo parte attrice, i compensi PON – POR presenterebbero i requisiti della generalità e continuità e su di essi (come su tutti i compensi accessori) sarebbero state versate all'Inps le ritenute di legge.

In proposito, parte attrice ha menzionato una risposta a quesito da parte del MEF (prot. n. 136657 del 15/12/2008), secondo

cui “i compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e Contributive”.

Da ultimo, il ricorrente ha rivendicato l’esistenza di differenza tra l’Imponibile pensionistico dei CUD/CU: (Sezione 2 – Inps Lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici), e le retribuzioni presenti all’interno del cassetto previdenziale “estratto c/Inps individuale, che l’Ente previdenziale dovrebbe per competenza riallineare.

Il ricorrente ha quindi concluso, confermando le richieste già rassegnate nel ricorso introduttivo.

Con Ordinanza n. 38/2021 del 28 aprile 2021, questa Corte ha ordinato all’Inps di trasmettere l’intero fascicolo pensionistico, di inviare una dettagliata relazione che chiarisca le discrasie tra la voce imponibile pensionistico di cui alle certificazioni uniche e l’estratto conto previdenziale, nonché di trasmettere una ulteriore relazione in ordine all’inserimento nel montante contributivo dei compensi accessori percepiti dal ricorrente e oggetto di contribuzione;

In data 9 giugno 2021, l’Inps ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, insieme ad una nota di accompagnamento.

L’Inps ha innanzitutto precisato che la corretta definizione dei contributi compete necessariamente al MEF (che ha l’obbligo

diversare i contributi), sulla base delle comunicazioni ricevute su piattaforma dalle scuole) cosicché l'INPS (cfr: art. 7 del DPR n. 538/1986) non potrebbe modificare o correggere autonomamente i dati forniti dal MEF.

Nel caso di specie, tutto quanto denunciato dal MEF sarebbe stato correttamente riportato sul foglio di calcolo (non vi sarebbero dunque contributi versati ma non conteggiati), mentre non si riescono a comprendere le discrepanze tra i dati del CUD e quelli del MEF (né si comprende come possano esservi stati versamenti contributivi – effettuati dal MEF – superiori a quelli comunicati dal Ministero stesso).

Infine, l'Inps ha richiamato quanto già riferito nella memoria di costituzione, riproducendone argomentazioni e conclusioni.

Con note per l'udienza in atti al giorno 11/11/2021, parte attrice ha sostenuto che l'Inps non avrebbe ottemperato alla richiamata ordinanza istruttoria, che l'Istituto di istruzione e il Mef avrebbero ottemperato ai loro obblighi comunicativo/previdenziali, come da documentazione già precedentemente prodotta (e nuovamente allegata).

Parte attrice ha quindi concluso insistendo nella domanda già rassegnata nell'atto introduttivo.

Con note per l'udienza in atti al 15 novembre 2021, l'Inps ha sostanzialmente riprodotto quanto la memoria già depositata in data 9 giugno 2021.

## **DIRITTO**

[1] In punto di diritto, occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente, avendo maturato un servizio utile superiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995, ha diritto ad un trattamento previdenziale computato con il sistema retributivo (art. 1, comma 13, della legge n. 335/1992). Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, anche per i pensionati in possesso dei suddetti requisiti di servizio utile, il legislatore è successivamente intervenuto prevedendo (art. 24, comma 2, del decreto – legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.

Quanto al computo dei compensi accessori, occorre rilevare che l'art.12 della legge n. 335/1995, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente accezione del concetto di compenso pensionabile (di diretta derivazione dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS), prevedendo che dall'1.1.1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e quindi, correlativamente, quella pensionabile (in proposito, si veda II sez. Appello, sent. n. 57/2018).

Alla luce della suddetta previsione di legge, deve dunque riconoscersi al ricorrente il computo dei servizi rivendicati, anche con riguardo a quelli (particolarmente controversi tra le parti) derivanti da POR e PON, anch'essi facenti parte del trattamento accessorio dei DSGA.

In proposito, infatti l'art. 89 del CCNL Scuola 2006-2009 espressamente prevede che ai Direttori dei servizi generali e amministrativo possono esser corrisposti (oltre a corrispettivi per lavoro straordinario) compensi accessori "per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati".

A tal riguardo, peraltro, lo stesso Ministero dell'Economia, con nota prot. 136657 del 15 dicembre 2008, ha precisato, in risposta ad un quesito posto dal Miur, che <<si ritiene che il dipendente (personale ATA) incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli. Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e

contributive>>.

Sulla base di quanto affermato dal MEF, lo stesso Miur (Prot. n: AOODGAI – 3761 del 30 Luglio 2009) ha precisato, per i DSGA, che <<le attività svolte da detto personale rientrano tra i compiti previsti per la categoria a norma del CCNL del 29/11/2007 e "Sequenza contrattuale del 25/07/2008" e quindi "connesse ai normali compiti d'istituto affidatigli">>.

Alla luce della suddetta previsione di legge e della menzionata disposizione contrattuale collettiva (nonché dei richiamati documenti di prassi), deve dunque riconoscersi al ricorrente il computo dei servizi rivendicati, sia in quota retributiva che in quella contributiva.

Quanto alla prima, deve peraltro precisarsi, considerata la differenziazione giuridica (su cui si veda C.Conti, II Appello, sent. 57/2018) tra le voci valorizzabili ai fini della determinazione della pensione (ai sensi della legge n. 335/1995) e quelle da maggiorare del 18%, che, ai soli fini dell'applicazione di quest'ultima maggiorazione (peraltro non espressamente ricompresa nella domanda giudiziale), rimane applicabile il disposto restrittivo di cui all'art. 43 DPR n.1092/1973 (come modificato dall'art. 15 L. n. 177/1976).

**[2]** In limine e con riguardo alla contestazione in ordine alla competenza nell'aggiornamento dei dati sui contributi previdenziali (e al loro effettivo versamento), si osserva che il ricorrente ha comprovato la circostanza che l'Istituto scolastico ha

effettuato le necessarie comunicazioni (a firma del dirigente scolastico) all'Inps comprendenti anche (si vedano in particolare gli allegati al ricorso n. 7, 8 e 11) gli importi delle ritenute previdenziali effettuate (sono stati depositati anche i CUD degli anni in questione) e che eventuali problematiche di comunicazione dei flussi tra le diverse amministrazioni coinvolte, per un verso, attengono al rapporto contributivo (che coinvolge anche il MEF e l'Istituto scolastico, che non sono parti del presente giudizio) e per altro profilo avrebbero ben potuto e dovuto essere composte attraverso la semplice indizione di una conferenza di servizi (o comunque mediate interlocuzione tra Enti).

**[3]** Pertanto e conclusivamente, questa Corte accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione delle poste, già non computate, inerenti alla rivendicata retribuzione accessoria, con conseguente condanna dell'Inps a corrispondere il dovuto, compresi gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già concretamente percepiti. Su detti arretrati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire (art. 167, comma 3, c.g.c; Corte Conti, SS.RR. sent. n. 10/2002/QM), a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al

pagamento.

**[4]** Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo alle argomentazioni rese dall'Ente previdenziale in ordine alla competenza e alle modalità ordinarie di aggiornamento dei dati previdenziali.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione delle poste, già non computate, inerenti alla rivendicata retribuzione accessoria, con conseguente condanna dell'Inps a corrispondere il dovuto, compresi gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria (cumulo giuridico).

Spese compensate.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 22 novembre 2021.

IL GIUDICE

f.to dott. Natale Longo

Depositata in Segreteria il 22/11/2021

Il Responsabile delle Segreterie Pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

